

Torino, li 20 novembre 2018

Comunicazione n. 13/2018

Oggetto: Novità per l'applicazione del regime forfettario

Gentile Cliente,

a seguito di un'analisi del Suo volume d'affari relativo all'esercizio 2017, desideriamo aggiornarla sul tema che segue.

Una delle novità più rilevanti contenute nella **bozza** della **legge di Bilancio** per il 2019 è rappresentata dall'innalzamento a **65.000 euro**, per **tutte le attività d'impresa e professionali**, della soglia di **ricavi o compensi** per l'applicazione del regime **forfettario**.

In base al testo della proposta di legge, potranno accedere al regime **già dal 2019** le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale che nel **2018** conseguiranno un ammontare di ricavi ovvero percepiranno compensi, **raggiunti** ad anno, **non superiori al predetto limite**.

Non risulteranno, invece, modificati i **coefficienti di redditività** da applicare all'ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione dei redditi imponibili.

Gruppo di settore	Valore soglia dei ricavi/compensi attuale	Nuova soglia unica dei ricavi/compensi	Coefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	45.000	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000		40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40.000		40%
Commercio ambulante di altri prodotti	30.000		54%
Costruzioni e attività immobiliari	25.000		86%
Intermediari del commercio	25.000		62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000		78%
Altre attività economiche	30.000		67%

La novella **eliminerà gli altri requisiti di accesso** oggi operanti; trattasi:

- del **limite di 5.000 euro** annuo per le spese per **lavoro** accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori
- del **limite di 20.000 euro** per gli investimenti in **beni strumentali**.

Dal lato delle **cause di esclusione**:

- sarà confermata l'**impossibilità** di applicare il regime forfetario per chi si avvale di **regimi speciali ai fini Iva** o di **regimi forfetari di determinazione del reddito**, nonché per le **persone fisiche non residenti**, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di **terreni edificabili** o di **mezzi di trasporto nuovi**
- sarà **ampliata** la **preclusione** al regime in presenza di **partecipazioni societarie**, oltre che in società di persone o in Srl trasparenti, anche in **Srl in regime ordinario** (quindi non trasparenti)
- la preclusione riguardante coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro verrà **sostituita** dall'impossibilità di accedere al forfetario per i soggetti che **erano assunti come dipendenti o collaboratori**, in forza di uno o più contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale **prevalentemente** nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

Non sono destinate a essere modificate le **aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili**. Quella base rimarrà fissata nella misura del **15%**, mentre le partite Iva **start-up** continueranno a godere dell'**aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni**. Sarà confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i **contributi previdenziali versati** nell'anno.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la [risoluzione 64/E/2018](#), si evidenzia che potranno accedere al nuovo regime forfetario anche gli imprenditori individuali che nel 2018 adottano il **regime per cassa** e che produrranno, al prossimo 31 dicembre, un volume di ricavi non superiore a 65.000 euro, ancorché abbiano optato per il **metodo della registrazione**, fermo restando l'osservanza delle **cause di esclusione**.

Infine, è appena il caso di precisare che l'adesione al regime forfetario comporterà l'esclusione dall'**obbligo della fatturazione elettronica** che entrerà in vigore, per la generalità delle partite Iva, dal 1° gennaio 2019.

La invitiamo a contattarci per fissare un incontro di approfondimento.

Cordiali saluti

Lorenzo Perinetto